



CITTÀ di MATELICA

(Provincia di Macerata)

SISMA DEL 26 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI

Lavori di somma urgenza

**Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza
sia in amministrazione diretta**

**Realizzazione opere a protezione viabilità pubblica in c.so V. Emanuele, 129
presso palazzo "Monti" distinto catastalmente al fg.54 part.142**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

per l'esecuzione dei lavori di: Realizzazione opere a protezione viabilità pubblica in c.so V. Emanuele, 129 presso palazzo "Monti"

L'anno 2016, il giorno cinque del mese di novembre, (05.11.2016) nella residenza comunale, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, avanti a me Dott. Ing. Roberto Ronci, Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Matelica autorizzato nell'interesse del Comune di Matelica ad intervenire in atti in nome e per conto del Comune di Matelica, in forza dell'art.6 - 2^a e 3^a comma - della Legge 127/97 e della deliberazione G.M. n.414 del 07.06.1997;

- sono presenti i signori:

a)- Ing. Roberto Ronci nato a Morciano di Romagna il 06 06 1968 , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Matelica (MC) ,codice fiscale RNC RRT 68H06 F715F e partita IVA del Comune di Matelica 00033120437 , che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- Lopergolo Giuseppe nato a Salandra (MT) il 26.01.1969, residente in Salandra (MT), in qualità di Procuratore speciale dell'impresa "Lopergolo Costruzioni srl", con sede in Matelica (MC), C.so V. Emanuele, 133, C.F. e Partita IVA dell'impresa 01808390437 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.;

PREMESSO

- che a seguito al sisma del 26/10/2016 e seguenti sono state riscontrate, come da verbale di sopralluogo in data 31/10/2016, alcune criticità relativamente al palazzo "Monti" prospiciente pubblica via, specificatamente:

- il distacco di elementi decorativi del cornicione e delle paraste poste alle estremità del fronte su strada

- che a seguito del sopralluogo eseguito sul posto, è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di un passaggio protetto, a sicurezza dei pedoni e veicoli transitanti nella prospiciente strada, mediante la realizzazione di strutture metalliche e tavolati di protezione ;

- che l'impresa "Lopergolo Costruzioni srl", con sede in Matelica, C.so V. Emanuele, 133, ha dato immediata disponibilità ad eseguire i lavori

- che con Determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n. 1202 - 1231 in data 03.11.2016, è stato approvato il Verbale di Sopralluogo e la perizia di spesa per i lavori di "Realizzazione opere a protezione

viabilità pubblica in c.so V. Emanuele, 129 presso palazzo "Monti" per un importo dei lavori di euro 14.707,78+ IVA per complessivi euro 18.000,00;

- che, con medesima determina, i lavori sono stati assegnati alla ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Matelica, C.so V. Emanuele, 133, C.F. e Partita IVA 01808390437.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente foglio patti e condizioni
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **Z781BDB319**

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 14.707,78 (dicansi euro quattordicimilasettecentosette/78cent),
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice dei contratti D.Lgs 50 / 2016 , si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

Articolo 3. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **5 (sette)** naturali decorrenti dalla data del presente Foglio Patti e Condizioni

Articolo 4. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **0,1** per mille dell'importo contrattuale.

Articolo 5. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 6. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, la liquidazione finale avverrà a seguito di acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 7. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza ed di coordinamento.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 8. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Letto, confermato e sottoscritto:

la Ditta appaltatrice
Lopergolo Costruzioni Srl
LOPERGOLO COSTRUZIONI s.r.l.
62024 MATELICA (MC)
P.I. 01808390437
C.F. 01808390437
P. Cert. lopergolocostruzioni@pec.it

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici
Dott. Ing. Roberto Ronci
LOPERGOLO COSTRUZIONI
SETT. 62024 MATELICA (MC) TECNICI
P.I. 01808390437
C.F. 01808390437
P. Cert. lopergolocostruzioni@pec.it